

Rideterminazione delle percentuali di concorso alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF per alcuni redditi di natura finanziaria

Il Decreto 26 maggio 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 160 dell'11 luglio 2017 (il Decreto) ha rideterminato le percentuali di concorso alla formazione del reddito complessivo di soggetti diversi dalle società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia e da stabili organizzazioni italiane di società ed enti non residenti dei dividendi e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni, strumenti finanziari equiparati e contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso dalle opere e servizi.

La rideterminazione si è resa necessaria al fine di sterilizzare il minor prelievo sugli utili societari, derivante dalla riduzione dell'aliquota d'imposta sui redditi delle società (l'"IRES") al 24% a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, ai fini del calcolo delle imposte personali sul reddito dovute dai soci.

Quanto ai dividendi, la percentuale di concorso alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF sale:

- 1. al 58,14% relativamente ai dividendi e proventi assimilati percepiti da persone fisiche derivanti da partecipazioni qualificate, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione assimilati, detenuti al di fuori in regime di impresa, nonché ai dividendi percepiti da persone fisiche derivanti da partecipazioni (qualificate o non qualificate), strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione assimilati, detenute in regime di impresa, e
- 2. al 100% relativamente ai dividendi e proventi assimilati percepiti da enti non commerciali residenti, di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (il TUIR).

Le nuove percentuali si applicano ai dividendi e proventi assimilati distribuiti a valere su utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Resta ferma l'applicazione delle precedenti percentuali di concorso alla formazione del reddito, pari al (i) 40% per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, ed al (ii) 49,72% per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.



LEGAL UPDATE

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Roma

Luciano Acciari Tel. +39 06 478751 lacciari@gop.it

Fabio Chiarenza Tel. +39 06 478751 fchiarenza@gop.it

Francesca Staffieri Tel. +39 06 478751 fstaffieri@gop.it

Milano

Nicola Boella Tel. +39 02 763741 nboella@gop.it

Stefano Grilli Tel. +39 02 763741 sgrilli@gop.it

Alessandro Zalonis Tel. +39 02 763741 azalonis@gop.it

Vittorio Zucchelli Tel. +39 02 763741 vzucchelli@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova Torino

Abu Dhabi

Brussels

Hong Kong

London

New York

A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano (i) prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e, poi, (ii) formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Le società o enti partecipati devono dare separata evidenza della stratificazione delle riserve di utili e proventi equiparati maturati in ciascun periodo rilevante sia nella propria dichiarazione dei redditi (Quadro RS -Prospetto del Capitale e delle Riserve) che nella certificazione relativa agli utili e altri proventi equiparati rilasciata ai soggetti percettori.

In relazione alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate al di fuori dell'esercizio di impresa, nonché alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni realizzate nell'esercizio di impresa ed aventi i requisiti per l'applicazione della c.d. participation exemption, la percentuale di concorso alla formazione del reddito imponibile è parimenti innalzata al 58,14%. Le minusvalenze relative a tali partecipazioni sono deducibili dal reddito complessivo nello stesso ammontare.

La nuova percentuale si applica alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta ferma la misura del 49,72% per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate anteriormente al 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte pagati successivamente a tale data.